

Dm 81/80

Interventi per il miglioramento della sicurezza degli ascensori

Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del ministero dello Sviluppo economico “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009

L'obiettivo, rientrando nel più vasto piano di rilancio dell'edilizia, è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti.

Il decreto prevede, infatti, **interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999**, da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto.

Destinatari del provvedimento sono:

- proprietari degli impianti, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari;
- imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori;
- ASL e Ispettorato del lavoro

Valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti, come UNI EN 81 – 80, il proprietario o il suo legale rappresentante deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell'impianto.

La verifica straordinaria va fatta:

- entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
- entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
- entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
- entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999

L'onere per l'esecuzione dell'analisi e la valutazione dei rischi è carico del proprietario dell'ascensore.

Misure di adeguamento

Il decreto riporta, all'interno delle Tabelle A, B, C **le situazioni di rischio elencate nella norma UNI EN 81-80**.

Ad esse devono essere rapportati i risultati dell'analisi dei rischi e le possibili misure da adottare.

L'ente autorizzato ad effettuare le verifiche prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente effettuati entro cinque o dieci anni, a seconda del tipo di rischio riscontrato, come specificato nel provvedimento.

Controlli

Gli enti responsabili delle verifiche periodiche, nel corso delle ispezioni successive, devono controllare che sia avvenuto l'adeguamento previsto dal presente decreto. In caso contrario, avvertono l'ufficio comunale competente, il proprietario dello stabile, l'amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.

Responsabile della corretta esecuzione degli interventi di sicurezza previsti dal provvedimento è il proprietario dell'ascensore; nel caso non vengano eseguiti, l'ascensore non può essere tenuto in esercizio.

Fonte: governo.it